

**PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI GUSSAGO (BS) AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8 DELLA LR N. 12/05.
DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 57 DEL 20/09/2021**

Premessa

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale regionale della Lombardia (PTR) - approvato con dCR 951 del 19/01/10 e integrato ai sensi della LR 31/14 con dCR n. 411 del 19/12/18 (BURL N. 11 DEL 13/03/19 serie avvisi e concorsi – all'interno della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Gussago (BS) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della LR 12/05, all'accertamento dell'idoneità della variante a concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano Regionale e in particolare alla previsione costituenti gli obiettivi prioritari di interesse regionale "*Aree di Laminazione dei torrenti Gandovere, Laorna, Vaila, La Canale, Solda*", "*Area di Laminazione del torrente Gandovere*" e "*PTRA Franciacorta*". In merito a quest'ultimo si specifica che il relativo parere di compatibilità è demandato alla Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 20, comma 6, della LR 12/2005.

In considerazione della presenza degli obiettivi prioritari sopracitati, nell'attività di verifica – in capo alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile – è stata coinvolta la U.O. Difesa del suolo e gestione attività commissariali.

La verifica tecnica di coerenza con il PTR è stata effettuata, con riferimento alla compatibilità del Documento di Piano (DdP), tuttavia – nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi della variante nella sua interezza. Ciò anche in considerazione del fatto che anche il Piano delle Regole (PdR), il Piano dei Servizi (PdS), e il Rapporto Ambientale della VAS sono i documenti che definiscono le azioni e le norme per la realizzazione di strategie prefigurate nel Documento di Piano.

Pertanto, i riferimenti al DdP, PdR, PdS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi finalizzati ad una maggiore comprensione di tematiche che – poste in sede di DdP – trovano piena attuazione solo nella lettura trasversale del PGT, anche in considerazione degli elementi di dettaglio gestionale disciplinati all'esterno del DdP.

Alla riunione di valutazione degli esiti del procedimento regionale, effettuata in videoconferenza il giorno 18 gennaio 2022, ha preso parte l'Amministrazione Comunale¹, ed è stato pertanto garantito il confronto con il Comune, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 5, della LR 12/2005.

Considerazioni sulle logiche di Piano, contenuti della variante e coerenza rispetto agli obiettivi del Piano Territoriale Regionale

La variante in esame, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 20/09/2021, costituisce la proposta di modifica alle previsioni del vigente PGT, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2010, pubblicato sul BURL n. 18 del 4/05/2011. Cui ha fatto seguito, con dCC 58 del 30/09/2013 una variante alle NTA del Piano delle Regole, pubblicata sul BURL n. 10 del 5/07/2014.

Come prima considerazione si osserva che la variante in oggetto, qualificata dalla delibera di adozione come "*Seconda variante generale al Piano di Governo del Territorio*", interviene sulle tre sezioni di piano modificando alcuni degli elaborati costituenti il Documento di Piano così come quelli relativi al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi mantenendo invariate le tavole che riguardano il Piano Paesaggistico.

¹ Hanno partecipato all'incontro: Giulia Marchina (Assessore all'urbanistica, Patrimonio e Partecipazione), Maurizio Ventura (Dirigente dell'Area Tecnica), Cristina Bonardi (Comune di Gussago), Pasquale Cardillo (Comune di Gussago), Luciano Lussignoli (Progettista del Piano), Marco Engel (Progettista del Piano), Massimo Bianchi (Progettista del Piano).

Prendendo atto della volontà di rinnovare il documento di piano, confermata espressamente in sede di incontro, ma difficilmente rilevabile sia dalla delibera di adozione, sia dagli elaborati tecnici (ad esclusione di un cenno nelle premesse della relazione che accompagna la variante), si invita l'amministrazione ad esplicitare con maggiore chiarezza, anche ai fini della trasparenza, tale intenzione almeno nella delibera di approvazione finale del PGT.

Sempre riguardo agli elaborati tecnici, si chiede al comune di provvedere, in sede di approvazione, alla integrazione degli elaborati al fine di garantire, anche in termini di contenuti, una piena rispondenza alle disposizioni di cui alla LR 12/05. In particolare, si fa riferimento ai contenuti del documento di piano, che dovranno essere coerenti con quanto disciplinato dall'art. 8 della legge in relazione al quadro ricognitivo e programmatico e al quadro conoscitivo del territorio - art. 8, comma 1, lettere a) e b) – nonché alle conseguenti ricadute sulle scelte strategiche di cui al comma 2 del medesimo articolo. In tema di coerenza tra quadro conoscitivo e scelte strategiche si evidenzia, a titolo di esempio, un non perfetto allineamento tra i trend demografici, leggermente in calo, (rif. *2.1.1 Andamento demografico e proiezioni per il prossimo decennio*) e una proposta insediativa eccedente rispetto alle prospettive attese, elemento che costituisce un disallineamento con quanto indicato al comma 2, lettera b) del citato art. 8, nonché in generale con le politiche regionali che mirano, appunto, alla piena coerenza tra le politiche espresse dai PGT e gli obiettivi di sviluppo attesi, anche nell'ottica della minimizzazione del consumo di suolo. Ulteriori osservazioni vengo rimandate al paragrafo riguardante più specificamente la coerenza con il PTR.

Gli elementi principali della variante, pur mantenendo l'impianto sostanziale del PGT vigente, riguardano nello specifico (come riportato nel *Rapporto Ambientale della VAS* e nella *Relazione di variante*):

- ✓ *recepimento della LR 31/14 e s.m.i.;*
- ✓ *recepimento del PTR e del conseguente adeguamento del PTCP;*
- ✓ *recepimento del PTRA Franciacorta nelle sue indicazioni cogenti;*
- ✓ *recepimento delle norme in tema di assetto idrogeologico (PGRA);*
- ✓ *definizione della REC (Rete Ecologica Comunale);*
- ✓ *riduzione del consumo di suolo con conseguente tendenza al recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, perseguibile anche attraverso l'individuazione di forme di incentivazione al recupero dei volumi dismessi/sottoutilizzati;*
- ✓ *mantenimento e potenziamento dei punti di forza dell'attuale assetto territoriale;*
- ✓ *tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico, soprattutto nella zona collinare;*
- ✓ *analisi e valutazione di possibile miglioramento del sistema di: mobilità e di viabilità, trasporto pubblico locale e mobilità ciclo-pedonale;*
- ✓ *adempimenti discendenti dalla LR 18/19.*

In attuazione dell'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di ridurre il consumo di suolo, il nuovo quadro strategico ha tenuto conto dello stato di attuazione del PGT vigente, dove risulta che nel Piano hanno trovato attuazione circa il 65% delle previsioni urbanistiche soprattutto con funzioni produttive e polifunzionali. Le previsioni di tipo residenziale, scarsamente attuate, vengono di fatto mantenute attraverso la riconferma degli ambiti con tale destinazione.

La documentazione prodotta (*Relazione di Variante, Tav. PdR PR04.2 – Carta del Consumo di suolo – progetto e Tav. PdR PR04 – Carta del Consumo di Suolo – stato di fatto, Tav. PdR PR04.3 – Carta del consumo di suolo – Sintesi*) evidenzia in ogni caso che a fronte di 72.002,46 m² che prevedono la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola, vi sono 255.768,91 m² di superficie urbanizzata/urbanizzabile che vengono ridestinati ad un uso agricolo. Di conseguenza il Bilancio Ecologico del consumo di suolo (BES) comunale registra una riduzione del suolo consumato pari a m² 183.766,45.

Dando atto che la riduzione delle previsioni comportanti consumo di suolo operata con la variante in oggetto rappresenta in ogni caso un elemento di maggior allineamento del PGT alle indicazioni regionali sul contenimento del consumo di suolo, per le specifiche valutazioni circa la corretta applicazione dei criteri dell'integrazione del PTR, si rimanda al parere di compatibilità della Provincia competente in materia ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/2014.

Si ricorda inoltre, a titolo collaborativo, che lo strumento urbanistico comunale dovrà essere oggetto di un successivo adeguamento al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, con le modalità e la tempistica stabilite dalla stessa LR 31/14, art. 5 comma 3.

In occasione del sopracitato adeguamento, i comuni sono tenuti a conformare il PGT anche in relazione agli adempimenti connessi a differenti ambiti tematici (invarianza idraulica, assetto idrogeologico, zonazione sismica e regolamento edilizio tipo). Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto già comunicato con lettera Prot. Z1.2021.0039658 del 04/10/2021 *“Indicazioni per la redazione e approvazione degli atti costituenti il PGT successivi all'integrazione del PTR”*.

Si dà altresì atto che la variante comprende anche un aggiornamento dello studio geologico; per tali aspetti si rimanda alle indicazioni contenute nel contributo della Struttura Pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico, di seguito riportato nella presente valutazione.

Riguardo agli Ambiti di Trasformazione la variante, come precedentemente accennato, pur mantenendosi in linea con le precedenti previsioni opera alcune modifiche (sostanzialmente in riduzione) prevedendo la completa eliminazione di uno degli ambiti presenti nel vigente PGT.

La previsione urbanistica del DdP che è stata stralciata, e riconvertita a zona agricola, risulta essere l'AT10, mentre le riduzioni più consistenti sono quelle poste a carico dell'ambito AT9 (114.000 m²) a destinazione produttiva e dell'ambito AT11 che è stato ridotto in quanto interessato da fenomeni di allagamento.

Gli AdT che confermano scelte precedenti o che insistono su aree già edificate sono: l'AdT C e l'AdT F. I nuovi AdT a prevalente destinazione residenziale sono rappresentati dagli AdT A, B, D, I e L.

Ricollegandosi a quanto già sopra detto in tema di coerenza tra obiettivi di sviluppo e previsioni di piano, si osserva che il consistente numero di ambiti di trasformazione su suolo libero ancora presenti nel nuovo Piano, confrontato con gli obiettivi posti dal PGT e con il grado di attuazione delle previsioni dal 2010 in avanti, evidenzia ancora una volta un certo “disallineamento” con le disposizioni regionali sul tema. Si vuole pertanto richiamare anche l'importanza di ulteriori indicazioni regionali in relazione al monitoraggio delle trasformazioni. Si rammenta quindi che a seguito delle modifiche apportate alla LR 12/05 dalla LR 31/14 *“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”* il Documento di Piano è chiamato a determinare gli *“obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali del PGT”* e a definire *“meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione”*, sottolineando l'importanza dell'attività di monitoraggio che dovrebbe accompagnare tutto il processo di attuazione del Piano, anche al fine di poter valutare l'aderenza delle previsioni alle finalità del PGT e fornire gli elementi per procedere alle opportune ricalibrature delle trasformazioni territoriali, da utilizzarsi in caso di ulteriori varianti o in sede di aggiornamento del Documento di Piano una volta giunto a scadenza. Un adeguato Piano di monitoraggio, accompagnato da un parametro atto a rappresentare il grado di attuazione delle Previsioni di Piano – anche interne al TUC – rappresenta infatti lo strumento indispensabile per individuare le idonee azioni locali utili a dare attuazione agli obiettivi definiti dal PTR riguardanti l'uso del suolo in collegamento con i principi ispiratori della LR 12/05, in particolare quelli inerenti: il riuso dell'edilizia esistente e/o dismessa, l'attenzione alla riqualificazione del

patrimonio edilizio abitativo, l'utilizzo razionale e responsabile del suolo e la minimizzazione del consumo di suolo.

Sempre riguardo alle trasformazioni che ancora insistono sui suoli agricoli, si ricorda che ai sensi della dGR 8757/2008 *“Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il funzionamento di interventi intensivi delle superfici forestali”* (art. 43, c. 2bis, LR 12/2005) è fatto obbligo di individuare la maggiorazione del contributo di costruzione da applicarsi in caso di sottrazione di suolo agricolo nello stato di fatto e che tale contributo deve essere utilizzato per interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. Si segnala altresì che la LR 12/2005 (come modificata dalla LR 18/19), all'art. 43, comma 2 sexies prevede una ulteriore maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto.

Con specifico riferimento all'obiettivo di PGT *“adempimenti discendenti dalla LR 18/19”*, non risulta chiaro quali siano nel concreto le strategie e le azioni messe in campo per la sua attuazione evidenziando, in primis, che con riferimento agli **ambiti di rigenerazione** indicati nella lett. e-quinquies dell'art. 8, comma 2 della LR 12/2005), il Documento di Piano non opera alcuna scelta. Più in generale, con riferimento alla rigenerazione urbana più “diffusa”, non è altrettanto chiaro quale sia l'approccio comunale rispetto alle misure introdotte con la citata LR 18/19. Si ricorda infatti che, modificando la legge 12, la legge 18 ha stabilito alcune misure volte a favorire il recupero e la rigenerazione di tutto il patrimonio edilizio esistente (anche al di fuori degli specifici ambiti di rigenerazione) immediatamente efficaci (vedi la riduzione degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 44 comma 8 della LR 12/2005), mentre altre possono essere modulate dai comuni secondo modalità definite con delibera di Giunta Regionale; si vedano a tale proposito i criteri attuativi approvati con dGR n. 3508 (*Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT – art. 11, comma 5 della LR 12/2005*) e dGR 3509 (*Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione – art. 43 comma 2 quinquies della LR 12/2005*) del 5 agosto 2020².

Si invita quindi l'amministrazione ad integrare gli atti di piano, in sede di approvazione o con successivi atti, al fine di dare una più concreta attuazione agli obiettivi da essa stessi posti, in coerenza con le politiche regionali.

Per quanto attiene la compatibilità della variante in relazione al sistema degli obiettivi del PTR la variante in oggetto si compone di una *“Relazione di Variante”* del Documento di Piano all'interno del quale è stato inserito uno specifico capitolo dedicato alla pianificazione sovraordinata³.

La documentazione che accompagna la variante, tuttavia, risulta molto sintetica e non contempla un confronto tra lo strumento comunale e il PTR, sufficiente ad apprezzare la coerenza con le politiche regionali espresse dal quadro degli obiettivi delineato dal PTR, soprattutto per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi dei Sistemi Territoriali Metropolitano Settore Est, Pedemontano e della Pianura Irrigua, entro i quali il comune potrebbe essere ricondotto (il riconoscimento in uno o più di Sistemi territoriali resta comunque autonoma valutazione comunale). Si osserva a tale proposito che nella Relazione del Documento di Piano non è presente nessun esplicito riferimento ai Sistemi Territoriali delineati dal PTR, agli obiettivi ad essi collegati e in particolare agli orientamenti dell'uso del suolo⁴, da considerarsi invece elemento di riferimento centrale nell'impostazione delle linee d'azione strategiche che concorrono a livello locale a raggiungere gli obiettivi fissati dal PTR.

Si ricorda a tale proposito che gli atti del governo del territorio, e quindi anche soprattutto i nuovi PGT (cfr. PTR – Documento di Piano, cap. 3.1 *“Compatibilità degli atti del governo del territorio in Lombardia”*) devono fare

² Pubblicate sul BURL S.O. n. 34 del 17 agosto 2020

³ Rif. Cap. 3 *“La Pianificazione Sovracomunale”*

⁴ Rif. DdP_PTR Cap. 2 *“Gli ambiti e le aree di intervento del Piano (2.2.1 Sistema Territoriale Metropolitano Settore Est, 2.2.3 Sistema Territoriale Pedemontano, 2.2.5 Sistema Territoriale della Pianura Irrigua)”*

propri e mirare al conseguimento degli obiettivi del PTR, devono proporre azioni che siano calibrate sulle finalità specifiche del singolo strumento, ma che complessivamente concorrono agli obiettivi generali e condivisi per il territorio regionale, e articolare sistemi di monitoraggio che evidenzino l'efficacia nel proseguimento degli obiettivi del PTR.

In conclusione, ricordando che l'assunzione degli obiettivi del PTR all'interno delle politiche e delle strategie dei diversi piani, a partire dall'esplicito riconoscimento nei sistemi territoriali individuati dal PTR stesso, deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile con rimandi diretti, si invita l'Amministrazione Comunale a completare la Relazione tecnica di Variante al DdP, operando il confronto diretto ed esplicito tra gli obiettivi di PGT e quelli del PTR per i Sistemi Territoriali d'appartenenza, cogliendo l'occasione per richiamare la deliberazione di approvazione del PTR ed i successivi aggiornamenti fino al 2021⁵. Una volta individuato il proprio sistema di obiettivi e azioni il piano comunale, dovrà quindi provvedere ad evidenziare direttamente le corrispondenti ricadute concrete nei tre atti del PGT (DdP, PdR, PdS) in modo da poter cogliere quali siano le trasformazioni territoriali, le misure attuative, gli incentivi e le politiche messe in campo per realizzare gli obiettivi individuati. Tutto ciò, a maggior ragione, considerando che il "recepimento del PTR" è obiettivo espressamente dichiarato dal PGT.

In tema di connettività ecologica ed ambientale la variante in questione contempla l'obiettivo della *"definizione della REC (Rete Ecologica Comunale)"*, impostata sugli elementi di livello regionale RER e provinciale REP. La proposta comunale si compone sostanzialmente nella individuazione di una serie di aree (vedi elaborati *Tav. DP03 – Rete ecologica, rete verde, invarianti territoriali*) e include alcune indicazioni attuative riguardo agli *"ambiti di protezione speciale"*, individuando altresì nuovi varchi e corridoi ecologici di interesse locale (vedi varco all'interno dell'ambito di trasformazione AdT-C).

Tale individuazione appare tuttavia insufficiente per una completa ed efficace definizione di REC, che deve essere intesa come declinazione a maggior dettaglio della rete regionale (RER) e provinciale (REP) e costituisce un'infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale (da utilizzarsi sia come quadro conoscitivo sia come elemento programmatico prioritario nella valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi, da declinare anche nella normativa di Piano in applicazione del principio di maggior dettaglio⁶): si invita pertanto l'amministrazione a completare il progetto di REC, ricordando inoltre che gli ambiti appartenenti alla stessa devono essere estesi a tutto il territorio con una particolare attenzione all'ambito urbano, operando anche attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e una più precisa individuazione degli elementi a scala locale già presenti (Es. Torrente Gandovere, Ambiti di Protezione Speciale, aree agricole, fasce boscate delle aree collinari) da valorizzare e/o ancora da costruire.

Come previsto dalla dGR n. 10962/09 e dalla dGR n. 999/10 si ricorda, a titolo di esempio, che la definizione di un quadro unitario della Rete Ecologica Comunale è dato anche dalla programmazione di elementi quali ad esempio i corridoi ecologici, l'impianto di alberi e siepi lungo le strade e le piste ciclabili, le aree di connessione ambientale e l'interconnessione delle aree libere all'interno del territorio urbanizzato ecc.. Particolare attenzione andrà posta sia al territorio agricolo sia al territorio edificato dove ai sensi della dGR 999/10, *"....la rete deve essere costruita dall'insieme degli spazi aperti destinati ad usi pubblici e privati caratterizzati al loro interno da differenti valori ecologici....si dovrebbe infine individuare i corridoi ecologici ossia elementi lineari, naturali o seminaturali con andamento e ampiezza variabili, costituiti da siepi e filari alberati variamente strutturati, fasce arboree-arbustive, corsi d'acqua, canali di bonifica, prati lineari, scarpate rinverdite, ecc.."*.

⁵ dCR XI/2064 del 24/11/2021, pubblicata sul BURL n. 49 del 07/12/2021

⁶ Rif. PTR – Documento di Piano § 1.5.6 "Infrastrutture prioritarie per la Lombardia" – Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19), § 1.5.1 "Sistema rurale paesistico – ambientale)

Il progetto di REC dovrà essere declinato a livello locale nelle tre sezioni di Piano (DdP, PdR, e PdS) in modo da cogliere la logica sottesa all'infrastruttura prioritaria del PTR.

Obiettivo ulteriore della REC è quello di offrire un substrato polivalente alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio strutturando anche gli elementi che concorrono alla funzionalità dell'ecosistema di area vasta: per completezza si ricorda pertanto che il piano dovrebbe raffrontare il proprio progetto di REC con quello dei comuni limitrofi, con la finalità di creare una completa connessione ecologica in grado di costruire una Rete di livello sovracomunale.

A tale proposito si propone di completare la REC con progetti e proposte in attuazione della scheda n. 131 – Bassa Val Trompia e Torbiere d'Iseo del Documento *Rete Ecologica Regionale e Programmazione territoriale degli enti locali*, in riferimento alle misure previste per gli *elementi di secondo livello*, dove ricade Gussago, e in particolare relative a:

- Conservazione dei boschi;
- conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per lo sfalcio e la concimazione;
- mantenimento del mosaico agricolo
- favorire interventi di deframmentazione;
- evitare la dispersione urbana;
- prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale;
- prevedere opere di deframmentazione lungo le strade per i cavi aerei a maggiore impatto sulla fauna.

Per completezza si rimanda, a titolo collaborativo, alla consultazione del volume *“Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale”* e del repertorio *“Buone pratiche per la rete ecologica regionale”* editi da ERSAF, ricordando con l'occasione che lo stesso valore della REC viene riconosciuto alla progettazione nel PGT della Rete Verde Comunale⁷ per contribuire alla costruzione della Rete Verde Regionale (vedi PTR rif. Cap. 1.5.6 *“Infrastrutture prioritarie per la Lombardia”* e la sezione *“Piano Paesaggistico”* all'art. 24 della normativa).

In merito alle previsioni costituenti gli obiettivi prioritari di interesse regionale “Aree di Laminazione dei torrenti Gandovere, Laorna, Vaila, La Canale, Solda”, “Area di Laminazione del torrente Gandovere” si riporta integralmente il parere espresso dalla U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali.
(Nota Prot. n. Z1.2022.002368 del 25/01/2022)

La presente Variante al Piano di Governo del Territorio è supportata da un aggiornamento completo della componente geologica, che recepisce il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.).

Su tale aggiornamento è stato emesso parere di merito, trasmesso al Comune con note prot. Z1.2021.0034237 del 12/08/2021 e Z1.2021.0040850 del 13/10/2021, ai quali si rimanda.

Nella documentazione non è presente la dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (Allegato 6 alla dGR 6738/2017), contenente l'asseverazione sulla congruità delle previsioni urbanistiche con le risultanze dello studio geologico. Tale dichiarazione è peraltro correttamente citata nell'elenco elaborati adottati dalla Variante.

Il territorio comunale di Gussago (Bs) è interessato dalla previsione di aree di laminazione delle piene dei torrenti Gandovere e Vaila inserite nel Piano Territoriale Regionale (PTR) come infrastrutture per la difesa del suolo.

Tali previsioni del PTR hanno come progetto di riferimento:

⁷ Rif. dGR 10962/09, che integra e modifica la dGR n. 8515/08, e documento RER – Rete Ecologica regionale

- lo Studio idrogeologico ed idraulico a scala di sottobacino idrografico dei torrenti Solda, Canale, Livorna, Gandovere e Mandolossa (data studio: 25/01/2013);
- il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un'area di spaglio del torrente Gandovere in Comune di Gussago consegnato in Regione il 17/04/2018 - nota prot. n. Z1.4835.

Le previsioni sono finalizzate alla realizzazione di infrastrutture prioritarie per la difesa del suolo e il PTR associa loro un vincolo conformativo sul territorio.

La documentazione relativa alla variante in corso riporta le infrastrutture prioritarie nelle tavole relative allo studio geologico (fattibilità e sintesi), e nella Carta delle Previsioni di piano ma non nella tavola (urbanistica) dei vincoli.

Si prescrive l'individuazione, delle aree interessate dalle laminazioni, anche nella tavola dei vincoli, con una destinazione d'uso coerente con la realizzazione delle opere previste e una normativa specifica di uso del suolo al suo interno, che sia compatibile con le previste laminazioni e non preveda la possibilità di realizzare volumetrie.

Le previsioni urbanistiche oggetto della presente variante al PGT non interferiscono con la previsione di area di laminazione.

Si ricorda che il Comune è tenuto a dare attuazione al r.r. 7/2017 e s.m.i. Nello specifico, il Comune ricade in area A ad alta criticità idraulica (art. 7 comma 3 del r.r. 7/2017) ed è pertanto tenuto a redigere lo "Studio comunale di gestione del rischio idraulico". Nelle more della redazione di tale studio, può redigere il "Documento semplificato del rischio idraulico comunale" e adeguare di conseguenza il PGT (art. 14 comma 1 del r.r. 7/2017). Si precisa comunque che nel PGT approvato ai sensi dell'art. 5 comma 3 e comma 4, quinto periodo, della LR 31/2014 dovranno essere recepiti gli esiti dello "Studio comunale di gestione del rischio idraulico" (art. 14 comma 5 del r.r. 7/2017).

Si ricorda, che ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera i. del D. Lgs. 1/2018 "Codice della protezione civile", al fine di garantire una adeguata attività di prevenzione dei rischi, gli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione di protezione civile devono essere coerenti e raccordati. Si invita pertanto a verificare e se necessario ad aggiornare anche lo strumento di protezione civile comunale, in coerenza con degli studi condotti (componente geologica e documento semplificato del rischio idraulico).

Si chiede, infine, in ottemperanza all'art. 3 della Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, di trasmettere alla Regione Lombardia – DG Territorio e Protezione Civile – Struttura Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico, reticoli e demanio idrico, nella fase successiva all'adozione della variante per il recepimento delle modifiche nello strumento urbanistico comunale, la documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, con particolare riguardo a eventuali osservazioni pervenute relative alle variazioni alle aree PAI e PGRA ai fini della loro successiva trasmissione all'Autorità di bacino da parte della Regione congiuntamente allo studio che ha proposto le modifiche.

Si specifica, inoltre, che la nuova procedura definita dal progetto di variante, già in vigore, prevede che l'approvazione delle modifiche alle aree PAI e PGRA decorra dalla data del decreto di approvazione delle medesime da parte del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Fiume Po e non dalla data di entrata in vigore della variante.

Si rimanda, pertanto, alle deliberazioni suddette per le procedure di recepimento di tale aggiornamento nello Strumento Urbanistico Comunale.

Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale

Per quanto attiene alla corrispondenza delle specifiche azioni promosse dalla variante al PGT rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR, il presente parere richiama alcuni orientamenti, ed alcune indicazioni, evidenziando quegli aspetti da approfondire e da perfezionare per rendere lo strumento urbanistico maggiormente coerente con il Piano Regionale, la LR 12/2005, la LR 31/14 e la normativa di settore di volta in volta richiamata. Il recepimento delle indicazioni sopra espresse costituisce condizione necessaria per assicurare la compatibilità della presente variante al PGT rispetto al quadro della programmazione regionale. Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7 della LR 12/2005 il Consiglio Comunale in sede di approvazione, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all'adeguamento del Documento di Piano adottato recependo le prescrizioni afferenti all'obiettivo prioritario sopracitato e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel parere.

Milano, 26/01/2022

Il Dirigente
Stefano Buratti

Il Funzionario
Maria Rosa Manganella